



COMUNE DI PINO TORINESE

REGOLAMENTO

**DELL'ALBO COMUNALE DELLE FORME
ASSOCIATIVE**

Approvato con deliberazione C.C. n°60 del 17/12/2010

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'Albo comunale delle forme associative operanti nel territorio del Comune di Pino Torinese, in conformità con:

- lo Statuto Comunale, capo III art. 60;
- il regolamento comunale disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
- il DLgs 267/2000.

Art. 2 - DEFINIZIONE

1. Sono considerate forme associative gli organismi liberamente costituiti, ancorché privi di personalità giuridica, per perseguire, senza scopi di lucro, finalità rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse nell'ambito del Comune, ivi comprese le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Fermo restando il rispetto delle norme del Codice Civile in materia di associazionismo, dall'atto costitutivo e dallo statuto registrato delle varie forme associative devono risultare:

- finalità sociali coerenti con gli ambiti di attività indicati al successivo art. 4 comma 3;
- assenza di finalità di lucro;
- democraticità ed elettività delle cariche sociali;
- gratuità delle prestazioni degli aderenti;
- obbligo di formazione del rendiconto economico e finanziario annuale e sue modalità di approvazione;
- Soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote sociali annuali.

3. Sono considerate forme associative anche le cosiddette "associazioni di secondo livello" ovvero i raggruppamenti di associazioni forniti di statuto e di comitato direttivo.

Art. 3 - ALBO COMUNALE

1. E' istituito l'albo comunale delle forme associative, di cui all'articolo precedente. La tenuta dell'albo è affidata al Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali del Comune di Pino Torinese.

2. Copia dell'albo, costantemente aggiornata, è tenuta disponibile, per la libera consultazione dei cittadini, presso il Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali, nelle ore di apertura al pubblico e pubblicata sul sito internet del Comune di Pino Torinese.

3. Il servizio comunale competente, sentito il parere della Consulta, accoglie o respinge le domande pervenute.

Art. 4 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice e firmata dal legale rappresentante, va indirizzata al Sindaco.

2. L'istanza deve indicare:

- le generalità, anche fiscali, e la qualifica del richiedente;
- la denominazione e la sede dell'associazione;
- l'elenco nominativo del consiglio direttivo e le relative cariche ricoperte;
- consistenza numerica degli iscritti in regola col pagamento annuale delle quote sociali.

3. Alla stessa vanno allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) copia del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- c) relazione sull'attività svolta l'anno precedente;
- d) indicazione delle attività realizzabili a vantaggio della collettività.

Art. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono richiedere l'iscrizione all'albo le forme associative, operanti da almeno un anno, che hanno sede nel territorio del Comune e le associazioni a carattere nazionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell'ambito del Comune.
2. Sono escluse associazioni che si richiamano a partiti, a gruppi politici o sindacali, o che comunque appoggino o si facciano promotrici di iniziative a favore di liste elettorali presentate in occasione delle elezioni comunali.
3. La richiesta di iscrizione deve pervenire, a mezzo raccomandata o attraverso la consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune, entro il mese di giugno per l'anno successivo. Il servizio comunale competente valuta i requisiti predispone idonea comunicazione al richiedente, previo parere della Consulta delle Associazioni.
4. Ogni variazione in merito alla documentazione presentata deve essere comunicata nel termine di un mese dalla data di adozione da parte dell'associazione.

Art. 6 – VERIFICA PERIODICA E RINNOVO DELLE ISCRIZIONI

1. L'albo delle forme associative soggiace alla revisione ordinaria annuale a cura del Servizio Sistema educativo e Politiche sociali dell'ente. Si procede inoltre a rettifiche straordinarie nel corso dell'anno nel caso di variazione della documentazione prodotta dalle associazioni, nonché in occasione di cancellazioni.
2. Il mantenimento dell'iscrizione all'Albo delle associazioni è subordinato alla partecipazione da parte della stessa, tramite un suo rappresentante ufficiale, alle riunioni periodiche organizzate dalla Consulta delle Associazioni, salvo l'impossibilità giustificata da motivazioni formali importanti, ritenute tali a giudizio del Presidente della Consulta. Inoltre il mantenimento dell'iscrizione stessa è subordinato al rispetto di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
3. Il rinnovo dell'iscrizione avviene d'ufficio entro il mese di giugno di ciascun anno, dopo la ricezione del rendiconto e della relazione sull'attività svolta l'anno passato da ciascuna associazione.

Il servizio comunale competente si riserva di procedere al rinnovo dell'iscrizione in riferimento alla realizzazione di attività ed azioni sul territorio ed a favore della collettività, sentito il parere della Consulta delle Associazioni.

Art. 7 - CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dall'albo è disposta dal Responsabile del Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali, con propria determinazione, nei seguenti casi:
 - richiesta da parte della stessa associazione;
 - perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - scioglimento dell'associazione;
 - mancata presentazione dei documenti di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 8 - PREROGATIVE

1. Alle associazioni iscritte all'albo comunale è garantito, con priorità rispetto alle altre associazioni ed enti, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali per la realizzazione dei progetti e dei programmi rientranti nelle finalità statutarie ed ai contributi concessi dall'Amministrazione Comunale, secondo gli indirizzi stabiliti dalla stessa;
2. L'amministrazione comunale consulta le associazioni iscritte all'albo in occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale e/o programmatico, relativamente a materie connesse con le finalità perseguite dalle associazioni stesse;
3. Alle richieste di contributi finanziari e vantaggi economici presentate dalle associazioni iscritte all'albo, si applicano le disposizioni del regolamento comunale disciplinante la concessione di

sovvenzioni, contributi e sussidi. Le stesse sovvenzioni sono comunque vincolate dalla partecipazione attiva dell'Associazione alle iniziative organizzate dalla Consulta delle Associazioni.

4. Il Comune può stipulare con le associazioni iscritte all'albo, che dimostrino attitudine e capacità operativa, particolari convenzioni per la realizzazione di piani e programmi d'intervento nelle materie rientranti nelle finalità statutarie delle associazioni stesse.

Alle associazioni compete la cura e la responsabilità delle strutture e dei servizi comunali così come loro vengono affidate.

Art. 9 - NORME TRANSITORIE

Le associazioni dovranno integrare, con i requisiti eventualmente mancanti, la documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale, ai fini della garanzia di iscrizione all'Albo stesso.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che l'approva.